

SVC

STATUTO

(Legalemente fa stato la versione in lingua tedesca)

Statuto dello SVC

I. Denominazione, sede e scopo

	Art. 1
Denominazione	Con il nome di SVC è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile.
	Art. 2
Sede	La sede dell'associazione è Berna.
	Art. 3
Scopo e mezzi	¹Lo SVC si propone come obiettivo quello di promuovere le imprese svizzere, in particolare le PMI. L'associazione non ha scopo di lucro. ²Lo scopo ideale dell'associazione viene raggiunto segnatamente attraverso il conferimento di un premio alle imprese. L'associazione, inoltre, può adottare tutte le misure che servono al suo scopo, in particolare conferire ulteriori premi alle imprese e impegnarsi politicamente per il miglioramento delle condizioni quadro che regolano capitale di rischio e PMI. ³L'associazione raccoglie i mezzi finanziari necessari per il raggiungimento del proprio scopo.

II. Adesione

	Art. 4
Membri dell'associazione	Possono essere ammessi in qualità di membri dell'associazione persone fisiche (membri individuali) e persone giuridiche o gruppi di persone (membri collettivi) che si impegnano per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'associazione.

Condizioni di ammissione e obblighi di Adesione	Art. 5 ¹ Il comitato direttivo decide sull'ammissione di nuovi membri. ² I membri sono tenuti a sostenere gli obiettivi perseguiti dall'associazione. Sono obbligati in particolare a versare una quota che viene stabilita annualmente dal comitato direttivo.
---	--

Dimissioni ed esclusione	Art. 6 ¹ Un'eventuale dimissione dall'associazione diventa effettiva per la fine dell'anno d'esercizio. Le dimissioni dall'associazione devono essere inoltrate per iscritto o via e-mail al comitato direttivo con almeno quattro settimane di anticipo. ² L'eventuale esclusione di un membro è di competenza del comitato direttivo. ³ I membri dimissionari o esclusi sono tenuti a versare i propri contributi per l'esercizio corrente. Essi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
--------------------------	---

III. Organizzazione

Organi dell'associazione	Art. 7 Gli organi dell'associazione sono: a) l'assemblea dei membri (artt. 8 – 11); b) il comitato direttivo (artt. 12 – 15); c) il consiglio direttivo (art. 15a); d) l'ufficio di revisione (art. 16).
Assemblea dei membri a) Composizione	Art. 8 L'assemblea dei membri è composta dai membri individuali e dai membri collettivi, ciascuno dei quali può delegare un rappresentante.
Assemblea dei membri b) Competenze	Art. 9 L'assemblea dei membri ha le seguenti competenze: a) Nomina del comitato direttivo; b) Vigilanza sugli organi e loro revoca per causa grave; c) Approvazione del conto annuale; d) Revisione dello statuto; e) Scioglimento dell'associazione.

Assemblea dei
membri
c) Convocazione

Art. 10

¹L'assemblea ordinaria dei membri si riunisce ogni anno nei 6 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. La data dell'assemblea dei membri viene comunicata agli stessi con un preavviso di 6 settimane. Le proposte individuali dei membri devono pervenire al comitato direttivo al più tardi 30 giorni prima dell'assemblea dei membri. L'ordine del giorno deve essere fatto pervenire ai membri 20 giorni prima che si tenga l'assemblea.

²Un'assemblea straordinaria dei membri può essere disposta in caso di necessità dal comitato direttivo. L'assemblea straordinaria deve essere convocata se ciò viene richiesto da almeno il 20% di tutti i membri dell'associazione con una domanda scritta e debitamente motivata. Nella fattispecie l'assemblea straordinaria dei membri deve tenersi al più tardi due mesi dopo che la domanda scritta è stata ricevuta.

Assemblea dei
membri
d) Facoltà di
deliberare

Art. 11

¹L'assemblea dei membri ha sempre la facoltà di deliberare validamente. I membri del comitato direttivo hanno altresì diritto di voto in seno all'assemblea dei membri, ma non possono esercitarlo nelle questioni che li riguardano direttamente.

²Le elezioni e le votazioni avvengono a maggioranza per alzata di mano, a condizione che almeno il 20% dei membri presenti non richieda la votazione segreta.

³L'assemblea dei membri delibera unicamente sulle questioni indicate nell'ordine del giorno pervenuto congiuntamente all'invito. Sulle questioni che non costituiscono argomento all'ordine del giorno l'assemblea dei membri ha solo poteri consultivi, ma non può deliberare validamente.

⁴Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi; sono fatti salvi gli artt. 19 e 20.

Comitato direttivo
a) Composizione;
Durata del
mandato

Art. 12

¹Il comitato direttivo è composto almeno da tre membri, che vengono eletti dall'assemblea dei membri.

²Il comitato direttivo si organizza autonomamente; in particolare elegge un presidente tra i suoi membri.

³ I membri del comitato direttivo vengono eletti per un periodo di 2 anni e possono essere riconfermati nel proprio mandato per un numero illimitato di volte.

⁴ Il presidente o il comitato direttivo possono invitare terze persone a partecipare alle sedute del comitato direttivo.

Art. 13

Comitato direttivo b) Competenze

¹ Il comitato direttivo è competente in tutte le questioni relative all'associazione che non siano riservate all'assemblea dei membri ai sensi di una disposizione di legge cogente o ai sensi dell'art. 9 dello statuto. Il comitato direttivo rappresenta l'associazione nelle relazioni esterne e si occupa dell'attività operativa, salvo delega al consiglio direttivo perché questo se ne occupi autonomamente sotto la sua supervisione.

² Il comitato direttivo ha le seguenti competenze inalienabili e non delegabili:

- a) Direzione generale dell'associazione;
- b) Definizione dell'organizzazione nel quadro dello statuto;
- c) Autorizzazione del budget e del conto annuale; organizzazione della condotta finanziaria e della contabilità dell'associazione; definizione dell'anno d'esercizio;
- d) Designazione delle persone incaricate di rappresentare l'associazione; regolamentazione del diritto di firma; nomina e revoca dei membri del consiglio direttivo e dei responsabili dei gruppi regionali.
- e) Preparazione e convocazione dell'assemblea dei membri; presentazione dei rendiconti; presentazione di proposte relative a questioni oggetto di delibera;
- f) Sorveglianza e attuazione delle decisioni dell'assemblea dei membri.

³ Il comitato direttivo emana i regolamenti e le direttive necessari a questo scopo.

⁴ Il comitato direttivo può decidere di escludere dei membri dall'associazione senza indicarne i motivi.

⁵ Al comitato direttivo spetta un diritto di veto nella scelta della giuria da parte dei gruppi regionali.

Comitato direttivo c) Convocazione	Art. 14 Il comitato direttivo si riunisce ogniqualvolta lo richieda la situazione. La convocazione avviene con un preavviso di venti giorni da parte del presidente o su richiesta di un altro membro del comitato direttivo.
Comitato direttivo d) Facoltà di deliberare	Art. 15 ¹Le elezioni e le votazioni avvengono a maggioranza per alzata di mano, a condizione che almeno 2 membri del comitato direttivo non richiedano la votazione segreta. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi. Il presidente partecipa alla votazione; a lui spetta la decisione in caso di parità di voti. ²Le decisioni prese per via circolare sono ammesse, a condizione che almeno un membro del comitato direttivo non richieda una consultazione e una delibera orale.
Consiglio direttivo	Art. 15a ¹Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'associazione e da uno o più altri membri. ²Il consiglio direttivo è competente per tutte le questioni relative all'associazione che non siano riservate all'assemblea dei membri o al comitato direttivo; il consiglio informa regolarmente il comitato direttivo sulla sua attività. ³Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta l'attività dell'associazione lo richieda. ⁴Per la delibera vale per analogia quanto previsto dal precedente art. 15.
Revisore	Art. 16 ¹Il comitato direttivo affida a un ufficio di revisione competente, per un periodo di 2 anni, l'incarico di verificare il conto annuale dell'associazione. ²L'ufficio di revisione presenta ogni anno all'assemblea dei membri un rapporto scritto per l'approvazione.

IV. Gruppi regionali

Gruppi regionali	Art. 16a ¹Lo SVC può creare, nelle diverse regioni della Svizzera, gruppi regionali guidati da un responsabile regionale. ²Ai responsabili regionali spetta il compito di pianificare, organizzare e finanziare le attività regionali, in particolare il conferimento del premio alle imprese nella propria regione. Essi propongono i membri della giuria con riserva del diritto di veto del presidente. ³I responsabili regionali informano periodicamente il comitato direttivo sulla propria attività.
------------------	---

V. Finanze

Finanze	Art. 17 ¹L'associazione copre il proprio fabbisogno di mezzi come segue: a) contributi dei membri; b) proventi patrimoniali; c) contributi di partner e sponsor; d) donazioni di terzi; e) altre entrate. ²Die I contributi che i membri sono tenuti a versare vengono stabiliti dal comitato direttivo, ma in nessun caso possono superare per singoli membri i seguenti importi. Cat. A: persona singola CHF 100.00 Cat. B: imprese con 1-20 collaboratori CHF 400.00 Cat. C: imprese con 21-200 collaboratori CHF 900.00 Cat. D: imprese con 201-10 000 collaboratori CHF 1'400.00 Cat. E: imprese con più di 10 000 collaboratori CHF 3'000.00
---------	---

Responsabilità	Art. 18 L'associazione risponde delle obbligazioni assunte soltanto con il suo patrimonio.
----------------	---

VI. Modifiche dello statuto; scioglimento dell'associazione

Modifiche dello statuto	Art. 19 Eventuali delibere dell'assemblea dei membri circa una totale o parziale modifica del presente statuto necessitano, per essere valide, di una maggioranza di 2/3 dei votanti.
Scioglimento dell'associazione	Art. 20 ¹ Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato validamente solo da un'assemblea straordinaria dei membri, convocata espressamente ed esclusivamente con questo scopo, con una maggioranza di 2/3 dei votanti. ² I proventi della liquidazione devono essere utilizzati per uno scopo che corrisponda quanto più possibile agli obiettivi perseguiti dall'associazione sciolta. A questo scopo i proventi della liquidazione devono essere trasferiti a un'istituzione con sede in Svizzera che abbia finalità identiche o quanto più simili, che sia inoltre di pubblica utilità, non abbia scopo di lucro e sia esentata dal pagamento delle imposte. Sono espressamente esclusi eventuali rimborsi a membri dell'associazione o a donatori.

VII. Disposizioni conclusive

Iscrizione nel registro di commercio	Art. 21 Il comitato direttivo è autorizzato a richiedere l'iscrizione dell'associazione nel registro di commercio.
Entrata in vigore	Art. 22 Il presente statuto entra in vigore con la sua accettazione da parte dell'assemblea dei membri del 4 settembre 2013.

La presente modifica dello statuto (adeguamento dell'articolo 1 – cambio di denominazione) è stata approvata dall'assemblea dei membri del 24 agosto 2026 ed entra in vigore a partire dalla data di adozione della delibera.

Berna, 24 agosto 2026

Il presidente:



Dr. Beat Brechbühl

L'amministratrice delegata:



Franziska Bürki